



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 20 APRILE 2017

OGGETTO: COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PENALI PER FEMMINICIDIO E ATTI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DI DONNE E DEI MINORI. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTI** del mese di **APRILE** alle ore **17,40** nella Sala delle Adunanze del Comune, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai Sigg.ri Consiglieri proclamati eletti a seguito di consultazioni popolari dei giorni 26 e 27 maggio 2013, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
RIZZO	Alessandro	x	
VITOLO	Mariano	x	
PASTORE	Marco	x	
VILLARI	Eliana	x	
GHIURMINO	Gianbenedetto		x
RONGA	Ugo	x	
PLAITANO	Francesco		x

Assegnati n. 7
In carica n. 7

Presenti n. 5
Assenti n. 2

Assume la Presidenza il Sindaco avv. Alessandro Rizzo.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Luisa Gallo. La seduta è pubblica

Il Sindaco illustra la proposta evidenziando la stessa ha una valenza politica in quanto impegna il Comune di San Mango Piemonte in attuazione ai principi costituzionali e statutari a promuovere e difendere i diritti inviolabili della persona e ad intervenire quale ente esponenziale degli interessi della collettività per la tutela dei diritti delle donne e dei minori.

La Cassazione penale, infatti, riguardo alla legittimazione ad agire e a costituirsi parte civile degli enti pubblici ha riconosciuto tale legittimazione proprio per la funzione che detti enti svolgono a tutela della collettività della comunità nel proprio ambito territoriale, trattandosi di atti che non solo ledono la libertà e l'integrità fisica delle persone coinvolte (donne e/o minori) ma anche il concreto interesse del Comune sia a preservare il territorio da tali deteriori fenomeni che a sostenere le spese per le attività socio-assistenziali che ne possono scaturire proprio in conseguenza dei fatti di violenza subiti.

Evidenzia che l'Ente, che dispone di ridotte risorse economiche intende avvalersi di associazione che tutelano donne e dei minori e che intendano mettere a disposizione gratuitamente le proprie professionalità per la costituzione di parte civile nell'ipotesi che nel nostro territorio si verificano episodi di violenza su donne e bambini.

Evidenzia inoltre che l'argomento è stato discusso in sede di Conferenza dei Capogruppi .

Il Sindaco, preso atto che non ci sono interventi, sottopone ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

– in Europa ogni giorno 7 donne vengono uccise dal proprio partner e che l'Italia vanta registra dall'anno 2011 al 2016 circa 100 casi all'anno di donne uccise;

– la IV Conferenza Mondiale sulle donne delle Nazioni Unite, tenutasi a Pechino nel 1995 e ss. ha statuito, tra l'altro, che “la violenza sulle donne intesa come abuso, sopraffazione, limitazione delle libertà personali. Disparità di trattamento e

sottrazione di opportunità, violazione di diritti, rappresenta una violazione dei diritti fondamentali della persona, ed anche un fenomeno che coinvolge l'intera struttura della società ovvero la vita sociale in tutte le sue articolazioni”. Ha altresì, affermato che “in ragione di ciò si può affermare che il danno causato dalla violenza di genere ha una triplice dimensione lesiva: 1) personale; 2) sociale; 3) pubblica”. Orbene, quest'ultima dimensione lesiva si estrinseca come danno agli enti pubblici; essa è la lesione del diritto-dovere pubblico spettante alle istituzioni

centrali e periferiche di garantire l'integrità psicofisica delle/dei propri consociati e di eliminare ogni ostacolo di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impedisca il pieno sviluppo della persona umana, ex art. 3 Costituzione;

– che negli ultimi anni sta crescendo la consapevolezza che gli enti esponenziali, possano e debbano trasformare gli interessi diffusi e generici dei cittadini in propri interessi specifici ponendo in essere tutte le azioni giuridiche utili e necessarie per tutelare le vittime e preservare il proprio territorio da fenomeni di violenza nei confronti delle donne e dei minori;

– che la Giurisprudenza ha più volte ribadito la legittimazione del Comune a costituirsi parte civile in procedimenti penali riguardanti atti di violenza sulle donne e/o minori e più precisamente:

-La Cassazione Penale sez. III, n. 38835 del 19-06-2008 ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile del Comune (nella specie quello di Roma) in un procedimento per violenza sessuale ritenendo che “...anche per la prevenzione e la repressione delle violazioni delle norme poste a tutela della libertà di

determinazione della donna è configurabile in capo al Comune (che, rispetto al territorio in cui il fatto è commesso, ha una stabile relazione funzionale ed ha inserito tale tutela tra i propri scopi, primari ed autonomi) la titolarità di un diritto soggettivo e di un danno risarcibile, individuabile in ogni lesione del diritto stesso, sicché esso è legittimato alla costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali relativi all'offesa, diretta ed immediata dello scopo sociale". E ciò in quanto gli abusi sessuali e la violenza sulle donne "ledono non solo la libertà morale e l'integrità fisica della donna, ma anche il concreto interesse del Comune di preservare il territorio da tali deteriori fenomeni avendo lo stesso posto la tutela di quel bene giuridico come proprio obiettivo primario".

-Analogamente la Cassazione Penale, sez. III, n. 22539 del 05-04-2002 ha statuito che "La legittimazione ad agire, che è attribuita allo Stato ed agli enti minori, non trova fondamento nel fatto che essi hanno affrontato spese per riparare il danno, o nel fatto che essi abbiano subito una perdita economica ma nella loro funzione a tutela della collettività e delle comunità nel proprio ambito territoriale e degli interessi all'equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio che ad essi fanno capo".

-Il Tribunale di Palermo in data 11-01-2001 in un processo riguardante la violenza su bambini ha ritenuto la legittimazione alla costituzione di parte civile del Comune di Palermo in quanto soggetto "direttamente danneggiato del reato" per aver "affrontato spese per le attività socio-assistenziali (ricovero di numerosi minori in istituti) che si sono rese indispensabili in conseguenza proprio dei fatti reato oggetto del presente procedimento" e in quanto danneggiato sotto il profilo "del danno all'immagine subito dalla città di Palermo in conseguenza della vasta eco e diffusione nei mass-media delle vicende di rilievo penale oggetto di accertamento".

CONSIDERATO

- che lo Statuto del Comune di San Mango Piemonte art. 2 ispira la propria azione al principio di solidarietà e ai principi di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana;
- che già altre realtà comunali, hanno deliberato la costituzione di parte civile nell'ambito dei propri territori;
- che la fermezza e compattezza della risposta delle istituzioni che il Consiglio Comunale rappresenta, vuole far comprendere che anche il nostro Comune non nasconde né minimizza gli atti di violenza sulle donne, sui minori e sui soggetti più vulnerabili che vivono sul suo territorio, ma intende rispondere con i mezzi, leciti ed incisivi, che la legge mette a disposizione;

DATO ATTO che la presente deliberazione essendo atto di indirizzo non necessita di parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del TUEL;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con la seguente votazione resa nei modi e termini di legge

Presenti n. 6

Assenti n. 1 (Plaitano)

Con Voti Favorevoli UNANIMI

DELIBERA

Per le motivazioni innanzi dette,

1. DI IMPEGNARE il Sindaco e la Giunta a valutare, la costituzione di parte civile del Comune di San Mango Piemonte nei processi penali per femminicidio ed atti di violenza nei confronti delle donne e/o

dei minori che vedano il Comune di San Mango Piemonte come luogo dei commessi reati attraverso Associazioni che possono sostenere giudizialmente gratuitamente il Comune ;
2.DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene così sottoscritto:

IL SINDACO
f.to avv. Alessandro Rizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line - il giorno 5.5.2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 - art. 32 c. 5 Legge 18.06.2000, n. 69)

Lì, 5.5.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Luisa Gallo

E' copia conforme all'originale

Lì, 5.5.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Luisa Gallo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),

() è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Lì, 5.5.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Luisa Gallo
